

(N. 883)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRIGLIA, IMBRIACO, BEORCHIA, CASTELLI, SCHIETROMA e GARIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1984

Interpretazione autentica degli articoli 35-*bis* e 35-*ter* del decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 131 del 26 aprile 1983 recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 35-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ha disciplinato la possibilità per le Associazioni nazionali degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM, CISPEL AICCE) di disporre di personale temporaneamente distaccato dagli stessi enti locali — a tempo pieno o parziale — nei limiti di 10 unità per le sedi nazionali e di 3 unità per le rispettive sedi regionali.

In sede applicativa tale norma ha trovato tuttavia un limite nella interpretazione restrittiva data dal Ministero del tesoro — cui si è conformata anche la Presidenza del Consiglio, dipartimento della funzione pubblica — per quanto concerne il distacco di personale dalle unità sanitarie locali. Al riguardo, il Ministero del tesoro ha affermato la non applicabilità dell'articolo 35-*bis* alle USL, sostenendo che, pur essendo dibattuta la lo-

ro natura giuridica, non sembra che le stesse possano essere ricomprese tra gli organismi enunciati dall'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 55 del 1983.

Di certo l'intenzione del legislatore, pur usando una formulazione imprecisa, è stata quella di considerare anche le USL tra gli organismi interessati al distacco di personale. Infatti, sia l'ANCI che l'UNCEM, occupandosi entrambe di coordinamento delle attività delle USL — l'una attraverso l'ANCI-sanità e l'altra per seguire l'attività delle 80 comunità montane con funzioni di USL — hanno necessità di disporre di personale con specifica preparazione professionale.

D'altra parte, che questa fosse l'intenzione del legislatore appare fuori di dubbio, solo che si consideri la formulazione usata all'articolo 35-*bis*: « gli enti locali, le loro aziende ed associazioni di comuni » alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 833 del 1978.

In particolare:

l'articolo 10 che definisce la USL come il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane;

l'articolo 13 che attribuisce ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera e nel contempo stabilisce che le stesse sono esercitate dai comuni, in forma singola o associata, mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

l'articolo 15 che definisce la USL, ulteriormente rispetto alla definizione di cui all'articolo 10 già citato, come una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.

Come si può ben notare, sono tutte disposizioni che riconducono il concetto di USL all'ente locale (comune singolo, associazione di comuni, comunità montana con funzio-

ni di USL) sotto l'aspetto della soggettività della funzione sanitaria, mentre dal punto di vista della oggettiva esplicitazione della funzione stessa la USL appare — come mezzo per raggiungere le finalità di cui alla legge n. 833 del 1978 — assimilabile in senso lato al concetto di « azienda » del comune.

Ciò premesso, si ritiene di proporre una norma di interpretazione autentica dell'articolo 35-*bis* rilevando come nessun gravame finanziario viene aggiunto, atteso il limite insuperabile delle 10 unità per la sede nazionale e delle 3 unità per le sedi regionali indipendentemente dagli enti locali dai quali viene operato il distacco di personale.

Ne consegue una identica interpretazione per il contenuto dell'articolo 35-*ter* del citato decreto-legge n. 55, nel senso di consentire anche agli amministratori delle USL la loro partecipazione all'attività delle associazioni nazionali degli enti locali.

Tanto premesso, si auspica una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La normativa di cui agli articoli 35-*bis* e 35-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, deve intendersi applicabile anche al personale ed agli amministratori delle unità sanitarie locali.